

(N. 23)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1948

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 137 della Costituzione, oltre ad una legge costituzionale che regolasse la proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale, prevede una « legge ordinaria » per stabilire « tutte le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte ».

La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, provvede al primo compito. Resta ora da promuovere la legge ordinaria come sopra prevista per dare attuazione alle norme della Costituzione e rendere possibile il funzionamento dell'Organo istituito allo scopo di garantire la costituzionalità delle leggi e la soluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato e di quelli tra lo Stato e la Regione e tra le Regioni.

L'unito disegno di legge, che mira a tale scopo, contiene le disposizioni indispensabili perchè la Corte possa essere subito formata e messa in azione. Esso si divide in due titoli,

in corrispondenza all'articolo 137 della Costituzione, che parla di norme per la « costituzione » e di norme per il « funzionamento » della Corte costituzionale.

Per l'applicazione dell'articolo 135 della Costituzione si stabilisce all'articolo 1 che dei cinque giudici nominati dalle « supreme magistrature ordinarie e amministrative », tre sono nominati dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato, ed uno dalla Corte dei Conti, con separate designazioni da parte dei tre collegi.

Gli articoli 2, 3 e 4, riguardano il giuramento dei quindici giudici subito dopo la loro nomina, la costituzione della Corte con l'elezione del Presidente e di due Presidenti di sezione e il giudizio sulla validità dei titoli dei componenti la Corte.

La divisione della Corte in due sezioni gioverà al rapido espletamento dei giudizi. Resta

però fermo - come sarà precisato in altri articoli - che le questioni di legittimità costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato e la risoluzione dei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato devono sempre essere trattati in adunanza plenaria.

Il successivo articolo 5 disciplina la rinnovazione dei componenti della Corte. L'articolo 135 della Costituzione stabilisce che i giudici della Corte « sono nominati per dodici anni e si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili »; mentre poi il terzo comma delle VII norme transitorie dispone che « i giudici nominati nella prima composizione della Corte costituzionale non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni ».

Il numero dispari dei componenti la Corte - quindici - non agevola il procedimento di rinnovazione parziale della Corte stessa. A questa dovrà procedersi solo dopo la rinnovazione totale alla fine dei primi dodici anni e l'articolo 5 del progetto dispone che le rinnovazioni parziali siano fatte ogni sessennio. Decorso pertanto il primo sessennio dopo la rinnovazione totale, si procederà al sorteggio di due dei giudici nominati dal Presidente della Repubblica, due di quelli nominati dal Parlamento, uno degli altri nominati dalla Corte di Cassazione, oltre alla rinnovazione dei giudici nominati dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti. È vero che in tal modo questi due ultimi giudici sono certi di durare in carica solo sei anni; ma tale inconveniente è il minore possibile di fronte agli altri che si avrebbero seguendo altra via. Se si fosse adottato il sorteggio indiscriminato di sette giudici, di qualunque provenienza, non si sarebbe alterata la proporzione reciproca, che sarebbe rimasta la stessa procedendosi alle rinnovazioni secondo la provenienza, ma il numero dei giudici da rinnovare ogni sessennio dal Presidente o dai corpi competenti avrebbe potuto essere sensibilmente diverso dal primo al secondo sessennio.

Resta stabilito che, secondo il criterio adottato, dopo aver fatto la prima volta ricorso al sorteggio, non occorre più ripeterlo; perché decorso un secondo sessennio si rinnoveranno gli otto giudici che non sono stati prima rin-

novati; e alla scadenza dei sessenni successivi si procederà alla rinnovazione dei giudici che siano stati in carica per dodici anni. L'articolo 5 prevede inoltre il caso di vacanze che si verificano al di fuori delle previste rinnovazioni parziali.

Passando ora agli altri articoli del progetto (6 e 10), sembrano tali da non dar luogo a particolari osservazioni le norme che applicano ed integrano quelle della Costituzione e della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Hanno relazione all'articolo 3 di tale legge:

a) le disposizioni per le autorizzazioni a procedere in giudizio e all'arresto dei giudici ordinari, ed anche, come è logicamente complementare, di quelli aggregati secondo l'articolo 135 della Costituzione per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri (articolo 8);

b) le disposizioni per la rimozione e la sospensione dei giudici (articoli 9 e 10).

Le norme per il divieto di iscrizione nei partiti politici (articolo 7) sono stabilite in applicazione degli articoli 54 e 98 della Costituzione.

Non è sembrato inutile affermare l'obbligo per tutte le autorità ed uffici di rimettere alla Corte gli atti loro richiesti (articolo 11).

L'articolo 12 tratta dell'ordinamento interno degli uffici e delle spese occorrenti. Innanzi tutto è stabilito il trattamento economico dei quindici giudici, i quali sono posti tutti, come è necessario, in condizione di assoluta parità. Siano essi funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo ovvero estranei all'Amministrazione, non possono che avere un trattamento unico, il quale naturalmente sostituisce e assorbe, per la durata dell'ufficio di giudice della Corte, il trattamento che a ciascuno spetterebbe secondo il proprio grado e la propria situazione di funzionario in servizio attivo o in pensione. Sarà compito del Ministero del Tesoro di apportare le corrispondenti variazioni ai bilanci provvedendo allo stanziamento in apposito capitolo del proprio Ministero delle somme occorrenti per il trattamento economico dei quindici giudici della Corte e alle diminuzioni occorrenti nei bilanci delle diverse Amministrazioni alle quali i singoli giudici appartengono in conseguenza della cessazione dell'onere gravante sulle medesime, per stipendi o pensioni e indennità, che essi percepivano sui fondi

delle Amministrazioni stesse prima della nomina a giudici della Corte.

Per i propri servizi la Corte si varrà di persone messe temporaneamente a sua disposizione dalle varie Amministrazioni dello Stato.

L'ordinamento della Cancelleria e degli altri uffici e servizi della Corte sarà stabilita dalla Corte medesima, come la sua posizione di autonomia rende opportuno, mediante regolamento interno da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla gestione delle spese per tali servizi e uffici provvede ugualmente la Corte nei limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Il secondo titolo (Norme per il funzionamento della Corte) si divide in quattro capi.

Il primo contiene norme generali di procedura, ridotte a quanto sembra indispensabile, disponendosi per il resto che si osserveranno, in quanto applicabili, le norme generali del Codice di procedura civile per il ricorso per cassazione e dandosi inoltre facoltà alla Corte di formare un regolamento interno di procedura (articolo 19).

Gli articoli del progetto si limitano pertanto a stabilire:

a) la pubblicità dei giudizi, salvo ragioni di sicurezza e di ordine pubblico (articolo 13);

b) la forma delle decisioni (articolo 15);

c) la loro pubblicazione col deposito in cancelleria (articolo 16);

d) la gratuità dei procedimenti, salvo un deposito che sarà restituito in caso di accoglimento dei ricorsi; dal quale deposito saranno in ogni modo esentati gli ammessi al gratuito patrocinio; con che sarà aperto a tutti l'adito a giudizi che sono di pubblico interesse (articolo 18). Le modalità per l'ammissione al gratuito patrocinio potranno essere stabilite nel regolamento interno della Corte;

e) il patrocinio nei giudizi della Corte affidato agli avvocati iscritti nell'albo della Cassazione, salvo naturalmente l'intervento dell'avvocatura dello Stato in rappresentanza del Governo e della pubblica Amministrazione (articolo 17).

Per la validità dei giudizi della Corte si è stabilito che sia necessario l'intervento di almeno undici giudici nelle adunanze plenarie e cinque in quelle di sezioni (articolo 14).

Poichè la partecipazione ai lavori della Corte è un dovere ed insieme un diritto dei giudici, e d'altro lato bisogna tener conto dei loro impedimenti temporanei, nè sono nominati giudici supplenti, non è sembrato possibile stabilire un numero fisso specialmente per le adunanze plenarie; ciò che importa è che il collegio funzioni con un minimo inderogabile di partecipanti, alle adunanze ed alle decisioni.

Il capo II contiene le disposizioni relative alle questioni di legittimità costituzionale delle leggi o atti aventi valore di legge della Repubblica o delle Regioni.

Si tratta qui di dare applicazione a vari articoli della Costituzione e della legge costituzionale del 9 febbraio. La categoria più vasta, che occuperà maggiormente l'attività della Corte costituzionale, è data dall'articolo 1 della ricordata legge costituzionale che riguarda le questioni che, oltre a quelle rilevate d'ufficio dal giudice, possono essere sollevate nel corso di qualsiasi giudizio da una parte, e quindi più spesso da privati, semprechè il giudice stesso non le ritenga manifestamente infondate.

Si sono dettate negli articoli da 20 a 24 opportune norme di carattere procedurale, tendenti a fare in modo che fin da principio siano precisati i punti essenziali della questione sollevata (Disposizione di legge impugnata; disposizioni costituzionali violate; in che caso consiste la violazione). Poteva essere dubbio se, trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, fosse da affidare alla cancelleria di questa il compito di provvedere alle necessarie notificazioni alle altre parti, ovvero da lasciare tale compito alla parte che ha sollevato la questione, entro il termine a tal fine assegnato nell'ordinanza del giudice, che dà corso alla questione. Si è seguito questa seconda via, perchè evita un nuovo onere per la Cancelleria e perchè risponde alla responsabilità di chi ha sollevato la questione.

È sembrato in ogni modo necessario che dell'ordinanza che dà corso alla questione ed investe la Corte costituzionale delle decisioni necessarie sia fatta notifica anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed al Presidente della Giunta regionale, perchè possano nel termine fissato intervenire a farsi rappresen-

tare davanti alla Corte, qualora lo ritengano opportuno.

Una comunicazione dovrà pur essere fatta, a cura del Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, affinché questi abbiano modo, se lo credono, di prendere i provvedimenti che sono di loro competenza (non è escluso che quando si è aperta una questione di costituzionalità, le Camere procedano subito ad abrogare o modificare la legge impugnata, o a regolarizzarla nelle vie costituzionali).

I termini per le successive fasi di procedura (deduzioni delle parti; convocazione della Corte; emissione e deposito della decisione) sono ridotti al minimo possibile, poichè, quando è posta una questione di legittimità costituzionale, conviene che essa sia decisa senza ritardo.

Si è tenuto conto della particolare forma di pubblicazione che (oltre a quella normale del deposito della sentenza in cancelleria) si rende necessario mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Raccolta delle leggi e decreti e nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni; ma si precisa che la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è quella che determina la decorrenza del termine indicato nell'articolo 136 della Costituzione per la cessazione dell'efficacia delle norme dichiarate incostituzionali (articolo 24).

Altre categorie di casi previsti dalla Costituzione e dalla legge costituzionale del 9 febbraio per le questioni di legittimità costituzionale sono quelle:

a) dell'articolo 127, ultimo comma della Costituzione per la facoltà che ha il Governo della Repubblica di promuovere la questione durante lo stesso processo di formazione delle leggi regionali;

b) del primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio, in base al quale la questione di legittimità di una legge o atto equivalente della Repubblica può essere sollevata dal presidente della Giunta regionale, quando la legge od atto della Repubblica invada il campo delle funzioni attribuite costituzionalmente alla Regione;

c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge sovraccennata, pel quale una Regione che veda lesa la propria sfera di competenza da leggi o atti equivalenti di un'altra Regione

può sollevare al riguardo questione di incostituzionalità.

I casi sovraesposti possono presentare, sotto un certo aspetto, il profilo di conflitto di attribuzione; ma poichè si risale all'asserita violazione di una norma costituzionale, anche questi casi rientrano nelle questioni di legittimità costituzionale contemplate in questo capo.

Si sono considerati distintamente (articoli 25, 26 e 27) le categorie subordinate sub a), b) e c), in quanto ciascuna ha, in base alle sovraccennate disposizioni della Costituzione e della legge 9 febbraio, termini e riferimenti diversi; ma si sono estese a tutti questi casi le altre norme processuali stabilite in questo capo (articolo 28).

Il capo terzo del titolo II del disegno di legge concerne la materia dei conflitti di attribuzione. Esso è suddiviso in due sezioni: la prima riguarda i « conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato », la seconda i conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e fra regioni.

La materia dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è quella — potrebbe anzi dirsi la sola — che presenta non poche difficoltà e merita molta riflessione, poichè trattasi di materia nuovissima e complessa.

Se può riuscire facile definire il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato come il dissenso che si manifesti tra organi costituzionali, e perciò sovrani, in ordine all'ambito della competenza dei medesimi, non è invece facile, allo stato, potere avere una visione completa delle varie fattispecie nelle quali potrà manifestarsi tale genere di conflitti. Solo una lunga pratica costituzionale potrà fornire elementi e dati sicuri per un orientamento in materia. Si può tuttavia fin da ora affermare che parte di questi conflitti potrà trovare una risoluzione in rimedi e mezzi di natura esclusivamente politica. Ora, se si considera il carattere prettamente giurisdizionale della Corte costituzionale, non può farsi a meno di ammettere che all'esame della Corte debbano essere sottoposti soltanto quei conflitti che siano suscettibili di una risoluzione fondata su criteri di natura giuridica.

Tenendo conto di ciò, lo schema, senza dettare precisazioni circa la materia che potrà formare oggetto dei conflitti di attribuzione,

si limita a dettare pochissime norme di carattere prettamente processuale, intese a regolare lo svolgimento della procedura relativa. Con una di queste norme si predispone un giudizio preliminare della Corte sull'ammissibilità del ricorso, col quale si denuncia il conflitto. In questo giudizio, che la Corte compie in camera di consiglio, si valuta se la materia del conflitto denunciato ponga in essere una controversia che abbia, almeno parzialmente, carattere giuridico, in guisa da potere scartare preliminarmente tutti quei conflitti, che siano risolvibili soltanto sul piano politico. Una volta riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, si provvede a stabilire il contraddittorio e il procedimento segue il suo normale svolgimento fino alla decisione. Di questa materia la Corte si occupa sempre in adunanza plenaria.

Con altra disposizione si chiarisce che non possono formare oggetto di procedimento per la risoluzione di conflitti davanti la Corte i conflitti di competenza tra i diversi organi statali, quando la legge preveda un apposito mezzo di risoluzione. Se l'ordinamento giuridico ha già predisposto un rimedio particolare, non v'è necessità di fare intervenire la Corte. Così, ad esempio, i conflitti di competenza tra i vari Ministri saranno risolti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in virtù del potere conferitogli dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Del pari non potranno essere portati all'esame della Corte i conflitti di competenza tra organi statali subordinati, poichè, a prescindere dal fatto che essi non sarebbero organi costituzionali, si ritiene in base all'ordinamento vigente che tali conflitti debbano essere decisi dall'autorità gerarchica immediatamente superiore.

Non occorre qui mettere in rilievo che la materia dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è nuovissima. L'espressione « conflitti di attribuzione » potrebbe fare anche pensare all'istituto che l'antica nostra legislazione disciplinava, riguardando la eccezione di incompetenza del giudice nei giudizi contro l'amministrazione quale conflitto tra pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria. Ma si tratta di una concezione da lungo tempo superata come la dottrina vastissima sull'argomento ha concordemente chiarito; ed è da escludere che alla detta materia si riferisca

l'articolo 134 della Costituzione, sia perchè già da tempo la nostra legislazione, accogliendo la lunga elaborazione dottrinale, ha regolato la risoluzione delle questioni di competenza del giudice anche nei rapporti della pubblica amministrazione eliminando dalla relativa disciplina ogni aspetto di conflitti, sia perchè in ogni caso questi non sarebbero conflitti « tra i poteri dello Stato ». Questa specificazione - come fu anche messo in luce durante la discussione dell'Assemblea Costituente - indica chiaramente che si tratta di rapporti del tutto diversi e cioè di conflitti tra organi costituzionali dello Stato, che finora non erano mai stati considerati come suscettibili di soluzione fuori del campo politico, mentre la nuova Costituzione apre la strada anche ad una possibile soluzione giurisdizionale ad opera della Corte costituzionale.

La sezione seconda del capo III concerne, come si è detto, i conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e fra regioni, di cui all'articolo 125 della Costituzione.

Secondo il sistema della nostra Costituzione la Corte costituzionale, è, come si è visto, competente a decidere della legittimità costituzionale delle leggi o atti aventi forza di legge della Repubblica o della Regione, non già di altre norme non aventi carattere legislativo della Repubblica o della Regione; ma anche rispetto a queste ultime norme può aversi un conflitto di attribuzione a cui si riferisce l'articolo 125, e quindi la Corte costituzionale dovrà pure decidere se le norme non legislative che danno luogo al conflitto di attribuzione, violano o no la Costituzione. Ciò posto, allorchè il conflitto di attribuzione sorga da una legge o atto avente forza di legge della Repubblica o della Regione che, invadendo le sfere rispettivamente attribuite all'una o all'altra, violi la Costituzione o una legge costituzionale, si ricade nella figura della questione di legittimità costituzionale di cui al capo II. Invece rientrano in questo capo i conflitti d'attribuzione che non implicano impugnativa di legge o atti equivalenti, ma solo di norme non legislative.

La competenza così attribuita alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto, non esclude naturalmente che, quando il con-

flitto non sia sollevato, gli interessati possano, secondo le norme generali, far valere la illegittimità delle norme ai fini della tutela di un loro diritto o interesse legittimo davanti alle altre autorità giurisdizionali.

Per quanto si attiene ai conflitti tra Stato e regioni, va senza dubbio regolato il conflitto che la Regione eleva contro le invasioni illegittime degli organi della Repubblica nel suo campo. È sorto invece il dubbio se convenga considerare anche, *ex adverso*, i conflitti che lo Stato sollevi nei confronti delle regioni, in quantochè — si potrebbe osservare — la Costituzione prevede all'articolo 125 il controllo formale di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, e quindi si può per questa via impedirne gli abusi e le usurpazioni di funzioni. Senonchè è sembrato che, fermo rimanendo in ogni sua portata il detto controllo, sia da riconoscere al Governo della Repubblica la facoltà di adire la Corte costituzionale per casi che non possono risolversi completamente per la via del controllo e richiedano piuttosto risoluzioni di massima, che più si addicono alla Corte costituzionale.

Le modalità che si stabiliscono per i conflitti di attribuzione tra Stato e regione (articolo 29) e fra regioni (articolo 33) si ispirano anch'esse, come le questioni di legittimità costituzionale del capo II, alla precisazione dei punti da decidere ed alla possibile rapidità dei termini per non lasciare la controversia a lungo indecisa. Dove è possibile si applicano pure a questi conflitti, le norme dettate nel capo II (articolo 34).

L'istanza che, sollevando un conflitto di competenza, chiede alla Corte di addivenire al regolamento delle competenze fra Stato e Regione e fra regioni non ha effetto sospensivo; ma sembra che, in analogia alla facoltà concessa al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dall'articolo 39 del suo testo unico, sia da ammettere che la Corte possa per gravi ragioni sospendere l'efficacia delle norme impugnate (articolo 33). È chiaro — anche qui come avviene per le pronunzie del Consiglio di Stato — che la dichiarazione di illegittimità, per difetto di competenza, delle norme non legislative impugnate davanti alla Corte costituzionale ne determina l'annullamento (articolo 35).

Il capo IV del titolo concerne i giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri; giudizi che la Costituzione all'articolo 134 assegna alla Corte costituzionale, integrata in base all'articolo 135, ultimo comma, con sedici membri eletti all'inizio di ogni legislatura del Parlamento in seduta comune fra cittadini aventi requisiti per l'eleggibilità a senatore.

È sembrato opportuno in questa materia tener presente la tradizione che anche il nostro Paese ha in simili giudizi, e che è espressa come ultima elaborazione nel regolamento giudiziario del Senato del Regno, approvato il 21 dicembre 1939 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1940. La diversa struttura dell'organo giudicante suggerisce procedimenti più semplici per la Corte costituzionale, pur mantenendo ed anzi rafforzando le necessarie garanzie nel corso del giudizio.

Stabiliti brevissimi termini per la trasmissione alla Corte dell'atto con cui il Parlamento in seduta comune mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica o un Ministro (articolo 37) e richiesta la designazione da parte dello stesso Parlamento di uno o più Commissari che esercitino le funzioni di pubblico ministero (articolo 38), si sono determinate le forme e le fasi della procedura. Non si è creduto stabilire la costituzione di una Commissione istruttoria, che segga per ogni legislatura; il che poteva essere necessario quando era giudice un corpo di così vaste dimensioni come il Senato del Regno, sebbene non debba sfuggire che, se era in esso costituita la Commissione di istruzione per il giudizio sui reati dei senatori (articolo 37 dello Statuto albertino) e per quello sui crimini di alto tradimento e di attentato allo Stato (prima parte dell'articolo 36 dello Statuto), nel caso invece dei Ministri messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati (seconda parte del primo comma del citato articolo 36 dello Statuto) non si faceva ricorso alla Commissione d'istruzione, ma si lasciava al Presidente dell'Alta Corte di procedere o far procedere da un senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni, che giudichi utile alla manifestazione della verità (articolo 40 del ricordato regolamento del Senato). È da ritenere che, quando si è di fronte all'accusa pronunziata dai due

rami del Parlamento, non sia necessario procedere ad una istruttoria formale ritardatrice; ciò che importa è che si raccolgano tutti gli elementi e le notizie che siano « utili alla manifestazione della verità »; e a tale effetto si è disposto che il Presidente della Corte costituzionale può procedere a ciò direttamente ovvero darne incarico ad uno o più giudici da lui delegati (articolo 39).

Ammessa la potestà della Corte costituzionale di ordinare, se del caso, l'arresto, il sequestro dei beni ed altre misure conservative nei riguardi degli imputati (articolo 40), il progetto detta alcune norme di procedura più rilevanti, per la apertura del pubblico dibattimento e per la astensione e ricsuzione dei giudici ordinari ed aggregati (articolo 41), per l'adunanza e le votazioni in Camera di consiglio, e per il caso di parità nella votazione, in che si deroga al criterio della prevalenza del voto del Presidente (articolo 42), e per il numero minimo di giudici che debbano prendere parte al giudizio, rispettandosi al riguardo la proporzione fra giudici aggregati ed ordinari (articolo 43). Si dispone per il resto l'applicabilità, in quanto sia possibile, delle norme dei codici penali e di procedura penale (articolo 44).

Tra le norme finali dovrebbe trovare posto una disposizione che riflette l'Alta Corte siciliana, prevista dallo Statuto per la Sicilia. Le controversie che sono indicate nell'articolo 134 della Costituzione della Repubblica possono essere trattate dalla Corte per la regione siciliana legittimamente in base al secondo comma dell'articolo VII delle disposizioni transitorie della Costituzione medesima. Ma è di tutta evidenza che, in base allo stesso articolo VII, una volta entrata in funzione la Corte costituzionale della Repubblica, non è possibile la coesistenza dei due organi, i quali — a prescindere da ogni altra considerazione — potrebbero prendere diverse decisioni in ordine ad una stessa

legge della Repubblica, del cui giudizio di legittimità fossero, per distinta via, investiti. È, quindi, inevitabile che, all'atto di formazione della Corte costituzionale cessi da funzionare l'Alta Corte siciliana. Si può tuttavia consentire che essa continui la sua attività per la definizione degli affari in corso, allo scopo di evitare un ritardo nella decisione di questioni pendenti.

Non si è, tuttavia, ritenuto di inserire senz'altro nell'unito disegno di legge una disposizione in tali sensi, poichè in omaggio a quanto è stabilito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, conviene preventivamente udire l'Assemblea regionale della Sicilia, la quale viene richiesta di esprimere il suo parere; e quindi si fa riserva di proporre l'aggiunta della disposizione su indicata, dopo che l'Assemblea regionale abbia espresso il suo avviso in proposito.

Nell'unito disegno di legge non è inserita alcuna norma che ne determini la data di entrata in vigore, poichè non vi è alcuna ragione per derogare alla disposizione generale dettata nell'ultimo comma dell'articolo 73 della Costituzione che fissa l'entrata in vigore delle leggi al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Dopo avere abbastanza dettagliatamente esaminato il contenuto del progetto, è da concludere che — come già si osservò — le norme proposte non possono dare luogo a dubbi o contrasti di rilievo. L'istituto della Corte costituzionale, che la nostra Costituzione ha introdotto, potrà certamente far sorgere complessi problemi e l'esperienza concreta suggerirà completamenti e modificazioni che si rendano necessari. Ma, date le norme adottate nella Costituzione, per il momento non vi è che da provvedere nel modo più semplice a rendere possibile il funzionamento della Corte nell'interesse della Repubblica. A questa esigenza mira il disegno di legge che viene sottoposto allo esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

“ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale „

TITOLO I.

Costituzione della Corte.

Art. 1.

I giudici che a termini dell'articolo 135 della Costituzione compongono la Corte Costituzionale sono nominati:

cinque dal Presidente della Repubblica;

cinque dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere;

tre dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei Conti.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica, in base alle nomine come sopra avvenute, convoca i giudici della Corte costituzionale perchè prestino nelle Sue mani giuramento di osservare con fedeltà ed imparzialità la Costituzione e le leggi e fissa con Suo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* la data della prima adunanza della Corte medesima.

Art. 3.

La Corte si costituisce eleggendo nel suo seno il Presidente e due Presidenti di sezione che esercitano le funzioni che sono ad essi dal Presidente delegate.

La Corte è ripartita in due Sezioni che sono presiedute da un presidente di Sezione.

L'adunanza plenaria è presieduta dal Presidente, il quale può sempre presiedere ciascuna delle Sezioni.

Art. 4.

La Corte appena costituita procede al giudizio sulla validità dei titoli per la nomina dei giudici deliberando al riguardo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 5.

I giudici che saranno nominati dopo la rinnovazione completa della Corte alla scadenza dei dodici anni dalla sua prima formazione, si rinnovano, decorsi altri sei anni, mediante sorteggio di due giudici fra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due fra quelli nominati dal Parlamento e di uno di quelli nominati dalla Corte di Cassazione. Sarà inoltre rinnovato ciascuno dei giudici nominati dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti.

Decorso il secondo sessennio, si rinnovano i giudici che non sono stati prima rinnovati.

Successivamente si rinnovano, ogni sessennio, i giudici che sono durati in carica dodici anni.

Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente alla nomina del nuovo giudice, il quale dura in carica fino al termine in cui sarebbe durato colui che egli sostituisce.

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica o alla Presidenza della Camera dei deputati o ai capi delle magistrature, affinché sia provveduto sollecitamente alla nomina del nuovo giudice.

Art. 6.

I giudici della Corte Costituzionale non possono assumere altri uffici o impieghi pubblici o privati; nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

I giudici che siano magistrati, in attività di servizio, delle giurisdizioni ordinarie o amministrative possono tuttavia, con l'autorizzazione della Corte, continuare nell'esercizio delle loro funzioni presso le giurisdizioni alle quali sono addetti. Inoltre, con la medesima autorizzazione della Corte, è consentito ai giudici di impartire l'insegnamento universitario, partecipare a Commissioni ed adempiere incarichi di studio.

Art. 7.

I giudici della Corte non possono iscriversi a partiti politici e, se iscritti, devono rinunciare all'iscrizione prima di prestare giuramento.

Art. 8.

Le domande dell'autorità giudiziaria per procedere al giudizio o all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse per tramite del Ministro della giustizia alla Corte stessa, che si pronuncia entro 30 giorni dalla avvenuta trasmissione.

La decisione, adottata in Camera di Consiglio a maggioranza assoluta dei giudici della Corte, deve essere motivata, resa pubblica nei modi del successivo articolo 16 e trasmessa senza indugio al Ministro della giustizia.

Trascorso il predetto termine di 30 giorni, senza che la Corte abbia pronunciato, l'autorizzazione si intende accordata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento, in base all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, per integrare la Corte nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri.

Art. 9.

La rimozione di un giudice dal suo ufficio, per sopravvenuta incapacità o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, è disposta dalla Corte in Camera di consiglio, a maggioranza di due terzi dei membri che la compongono.

La decisione deve indicare specificamente le ragioni della rimozione ed è resa pubblica nei modi del successivo articolo 16.

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento interno della Corte.

Art. 10.

Il giudice della Corte, nel confronto del quale si sia autorizzato procedimento penale per delitto o si sia iniziato procedimento per la rimozione, può essere sospeso dal suo ufficio con deliberazione della Corte adottata a norma dell'articolo 8.

Dopo la pronuncia del giudice penale, anche se questa sia di assoluzione, la Corte deve deliberare nei modi preveduti dal precedente articolo se sia luogo a pronunciare la rimozione.

Art. 11.

Tutte le autorità ed uffici debbono trasmettere alla Corte gli atti di cui essa faccia richiesta.

Art. 12.

I giudici della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado in servizio o a riposo ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente il complessivo trattamento economico che viene percepito dai magistrati dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Ad essi inoltre è assegnata una indennità di carica corrispondente all'ammontare dell'indennità dei membri del Parlamento.

Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di persone messe a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato.

La Corte provvede all'ordinamento della cancelleria e degli altri uffici, con suo regolamento che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

In base al regolamento stesso la Corte provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo.

TITOLO II.

Funzionamento della Corte.

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 13.

Le discussioni davanti alla Corte costituzionale sono pubbliche; ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 14.

La Corte in adunanza plenaria funziona con l'intervento di almeno undici giudici e le Sezioni di almeno cinque.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 15.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pronunciate in nome del popolo italiano, e debbono contenere, oltre ad una concisa esposizione dello svolgimento del giudizio, i motivi della decisione, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione dei giudici.

Art. 16.

Le decisioni della Corte sono depositate nella Cancelleria della Corte stessa, e chiunque ne può prendere visione ed ottenere copia.

Art. 17.

Nei procedimenti davanti alla Corte la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'Albo speciale della Cassazione.

Art. 18.

Gli atti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale sono esenti da tributi di ogni specie; ma il ricorrente che non sia ammesso al gratuito patrocinio deve depositare una somma di lire ventimila, che gli è restituita nel caso che la Corte accolga il suo ricorso.

Il deposito non è richiesto quando il ricorso sia proposto dallo Stato o quando la questione di illegittimità costituzionale sia sollevata dal pubblico ministero o, di ufficio, dal giudice.

Art. 19.

Nei procedimenti davanti la Corte costituzionale, salvo il disposto del successivo articolo 44, si osservano, oltre alle norme della presente legge, le norme del codice di procedura civile per il ricorso per cassazione, in quanto applicabili.

La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un regolamento interno di procedura che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE

Art. 20.

Nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico ministero possono, a termini dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando in modo particolare e specifico:

le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge della Repubblica o di una Regione, che si ritengono incostituzionali;

le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si ritengono violate;

i motivi della asserita incostituzionalità.

L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata:

referisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione;

sospende il giudizio in corso;

dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;

ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia immediatamente comunicata alle parti in causa, al pubblico ministero, quando il suo intervento nel giudizio sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della giunta regionale, secondo che sia contestata la legittimità di una legge od atti equivalenti dello Stato o d'una Regione.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dalla autorità giurisdizionale davanti cui verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e deve essere comunicata a norma del comma medesimo.

Art. 21.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo, ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato,

Entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza stessa a mente dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro egual termine di venti giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non intervenga personalmente o a mezzo di un ministro da lui delegato, è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. Il Presidente della Giunta regionale, ove non intervenga personalmente, può farsi rappresentare da un avvocato.

Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga assolutamente necessario, ridurre i termini come sopra indicati.

Art. 22.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, il Presidente della Corte nomina un relatore e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione orale.

La decisione della Corte deve essere depositata in cancelleria nel termine di altri venti giorni dall'avvenuta discussione.

Art. 23.

La decisione della Corte che dichiara la illegittimità costituzionale d'una legge o d'un atto equivalente della Repubblica o d'una Regione, indica se l'illegittimità si estende a tutta la legge o atto ovvero concerne singole disposizioni, specificamente determinate.

Art. 24.

La decisione che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge della Repubblica o d'una Regione viene entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria trasmessa al Ministro della Giustizia o al Presidente della giunta Regionale perchè curino che il dispositivo della decisione sia immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ovvero nella corrispondente pubblicazione della Regione, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'articolo 136 della Costituzione.

La decisione deve essere pubblicata anche nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica ovvero nelle corrispondenti raccolte della Regione ed è trasmessa alla Presidenza dei due rami del Parlamento.

Art. 25.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge d'una Regione può essere, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta Regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Commissario regionale da lui delegato, mediante ricorso diretto alla Corte Costituzionale e notificato entro il termine previsto dal comma precedente al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria della Corte Costituzionale, nel termine di cinque giorni dalla notificazione.

Art. 26.

La questione di legittimità costituzionale d'una legge o atto avente forza di legge della Repubblica può essere, a' sensi del 1° comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa dalla Regione che ritiene invasa da detta legge o atto la sfera delle competenze assegnate alla Regione dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità è, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 27.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge d'una

Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga lesa da tale legge o atto la propria competenza.

La questione è, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta con ricorso diretto alla Corte Costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnato, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge o atto, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso dev'essere depositato presso la Corte Costituzionale entro il termine di cinque giorni dall'ultima notificazione.

Art. 28.

Anche per quanto riguarda le questioni di legittimità costituzionale di cui agli articoli 25, 26 e 27 è richiesto che le istanze che promuovono le questioni di legittimità contengano le indicazioni ed i motivi di cui al primo comma dell'articolo 20. Si applicano per la procedura successiva le disposizioni ed i termini stabiliti dagli articoli 21 a 24.

Le questioni di legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge della Repubblica sono decise dalla Corte in adunanza plenaria.

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I. - *Dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.*

Art. 29.

La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte Costituzionale mediante ricorso di uno degli organi in conflitto.

Il ricorso deve indicare come sorge l'asserito conflitto e specificare quali siano gli organi tra i quali il conflitto sussiste e le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si invocano.

Art. 30.

Sull'ammissibilità del ricorso per la risoluzione del conflitto la Corte delibera con decreto in Camera di consiglio.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dichiara ammissibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato a cura del ricorrente all'altro organo in conflitto. Si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22.

Il conflitto è deciso dalla Corte in adunanza plenaria.

Art. 31.

Non possono costituire materia di procedimento per la risoluzione dei conflitti davanti la Corte costituzionale le questioni di competenza tra i diversi organi dello Stato, qualora sia già stabilito nell'ordinamento vigente il modo di risolvere dette questioni.

SEZIONE II. - *Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o fra Regioni.*

Art. 32.

Quando norme non aventi valore legislativo della Repubblica invadono la sfera della competenza che la Costituzione ha attribuito alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, può con ricorso diretto alla Corte costituzionale chiedere che questa provveda al regolamento di competenza.

Fermo rimanendo il controllo di legittimità di cui all'articolo 125 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato può, quando norme non legislative o provvedimenti amministrativi della Regione invadano le sfere di competenza che la Costituzione e le leggi ordinarie attribuiscono allo Stato, chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale che questa proceda al regolamento di competenza.

Il ricorso per regolamento di competenza, deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare le norme che avrebbero invaso la sfera di competenza e le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

Il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta delle Regioni di cui si impugnano le norme entro il termine di sessanta giorni dacchè ha avuto luogo la pubblicazione o è pervenuta notizia delle norme, e deve essere nei cinque giorni successivi alla notificazione depositato nella Segreteria della Corte costituzionale.

Art. 33.

L'applicazione delle norme può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato della Corte, in pendenza del giudizio.

Art. 34.

Sono applicabili ai ricorsi per regolamento di competenza di cui ai precedenti articoli le disposizioni per le procedure ed i termini stabiliti dagli articoli 21 e 22.

Art. 35.

La decisione della Corte che dichiara il difetto di competenza produce l'annullamento delle disposizioni che hanno ecceduto i limiti di competenza.

Art. 36.

Quando una regione con norme non legislative invade la sfera di competenza attribuita della Costituzione ad un'altra Regione, questa può chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale il regolamento di competenza.

Si applicano anche in tal caso le disposizioni del presente capo.

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ED I MINISTRI

Art. 37.

Quando il Presidente della Repubblica o un Ministro sono messi in stato d'accusa dal Parlamento, il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione, trasmette al Presidente della Corte costituzionale l'atto di accusa.

Tale atto deve contenere l'indicazione specifica dei fatti addebitati e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Corte dispone che, entro due giorni da quando gli è pervenuto, l'atto sia notificato all'accusato.

La Corte quando è investita del procedimento contro il Presidente della Repubblica o di un Ministro messi in stato di accusa, può conoscere per connessione di reati non compresi nell'atto di accusa, anche se commessi da altre persone. Tuttavia ha sempre facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

Art. 38.

Il Parlamento, nel deliberare l'accusa, elegge uno o più Commissari per sostenerla.

Il Commissario o i Commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni del Ministero pubblico ed hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria disposta a termine dell'articolo seguente.

Art. 39.

Il Presidente della Corte costituzionale procede subito o fa procedere da uno o più giudici da lui delegati, all'interrogatorio dell'accusato e può anche procedere o far procedere a tutti quegli atti ed informazioni che siano giudicati utili alla manifestazione della verità.

Art. 40.

La Corte può, uditi i Commissari nominati dal Parlamento, disporre l'arresto dell'accusato e procedere a sequestri di beni o altre misure cautelari.

Art. 41.

Chiusa l'istruttoria il Presidente della Corte convoca i giudici ordinari e quelli aggregati in base all'articolo 135 della Costituzione per il pubblico dibattimento.

I giudici aggregati prestano nelle mani del Presidente della Corte costituzionale giuramento nella formula prescritta nell'articolo 2. Il giuramento non è ripetuto, se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

All'apertura del dibattimento i giudici ordi-

nari ed aggregati possono dichiarare i motivi per cui credono di dovere astenersi dal prendere parte al giudizio e gli imputati possono allegare i motivi di ricusazione. La Corte delibera immediatamente sulla ammissibilità dei motivi proposti.

Art. 42.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di Consiglio senza interruzione, con la presenza dei soli giudici ordinari ed aggregati.

Il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e ogni capo d'imputazione le questioni di reità, e successivamente quelle sull'applicazione della pena. Dopo la discussione in Camera di Consiglio, si procede a votazione per appello nominale. Nessuno dei votanti può esprimere i motivi del proprio voto. Non sono ammesse le astensioni dal voto.

Il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti la votazione si intende avvenuta a favore dell'imputato.

La sentenza è letta dal Presidente in pubblica udienza e comunicata subito dopo agli imputati.

Art. 43.

Le udienze sono valide e la sentenza deve essere emanata con la presenza di almeno ventuno giudicanti, di cui non meno di undici fra gli aggregati alla Corte per designazione del Parlamento.

I giudici ordinari o aggregati che manchino a qualcuna delle udienze non possono partecipare ulteriormente al giudizio.

Art. 44.

Nei giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica o ai Ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme del Codice penale e di procedura penale.

TITOLO III

Disposizioni finali.

Art. 45.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle variazioni del bilancio del proprio Ministero occorrenti per l'applicazione della presente legge.